

Etusivu>Sinun oikeutesi>Rikoksen uhri>Korvaukset>Jos korvaushakemukseni toimitetaan tästä maasta toiseen EU-maahan
Se la mia domanda debba essere inviata da questo paese in un altro paese dell'UE

Italia

Quale autorità può aiutarmi a inoltrare una richiesta in un altro paese dell'UE?

La procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui risiede il richiedente, è l'autorità di assistenza italiana.

Qual è il ruolo dell'autorità di assistenza?

La procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui risiede il richiedente, è l'autorità di assistenza italiana.

Questi i suoi compiti:

dà al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;
fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda;

a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;

riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;

fornisce assistenza al richiedente sulle modalità per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;

a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all'autorità di decisione le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria.

Qualora l'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, la procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorità di assistenza, predisponde quanto necessario affinché l'autorità di decisione proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11.

A richiesta dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea, la procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorità di assistenza, provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorità medesima.

L'autorità di assistenza si occupa anche della traduzione dei documenti giustificativi, se la presentazione dell'istanza lo richiede? In caso affermativo, chi si assume queste spese?

Le attività svolte dalla procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorità di assistenza possono prevedere anche traduzioni e non comportano alcuna spesa a carico del richiedente.

Le informazioni sono trasmesse dalla procura della Repubblica presso il tribunale all'autorità di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea e **sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro alla cui autorità di decisione l'informazione è diretta**, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.

I verbali delle audizioni, ove espletate dall'autorità di assistenza, sono trasmessi in lingua italiana.

Vi sono spese amministrative o di altra natura da pagare quando la domanda è inviata in un altro paese?

No

Ultimo aggiornamento: 16/06/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.